

MODIFICA STATUTO ART. 9

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI DOMENICO DE VECCHIS APS-MORICONE

VIA ROMA N° 1, 00010 MORICONE

C.F. 94091720584



Il giorno 15/12/2023 alle ore 17.00 si è riunita l'assemblea straordinaria per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto come indicato dal RUNTS;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti Segala Massimo, Rotondo Donato, Francinella Alvaro, Picariello Salvatore, Cagnizi Bruno, Ortenzi Giancarlo e Carnicelli Giuseppe.

Constatato la validità dell'Assemblea, il Presidente Segala Massimo dichiara aperta la riunione.

Viene chiamato a fungere da segretario Giancarlo Ortenzi.

Vista la richiesta pervenuta dal RUNTS di modificare l'art 09 dello Statuto, il Presidente procede alla lettura dello Statuto modificato. Il Presidente spiega l'importanza dell'iscrizione al RUNTS e quindi l'adeguamento dello statuto come richiesto dal Registro.

La nuova versione di statuto viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro argomento per cui discutere la riunione viene chiusa alla ore 18.00

Il segretario

Ortenzi Giancarlo

Il Presidente

Segala Massimo

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Trapi	
N.	1767
Serie	3
Data	21 DIC. 2023
REGISTRO CON EURO	
Esempio	
IL DIRETTORE	





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO ANZIANI "DOMENICO DE VECCHIS" - MORICONE

Via Roma n°1, 00010 Moricone (RM)

ART. 1 – COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata **CENTRO ANZIANI " DOMENICO DE VECCHIS"-MORICONE APS** (d'ora in avanti **L'Associazione**).

ART. 2- SEDE-DURATA-ADESIONE

L'Associazione ha sede in Via Roma n°1, 00010 Moricone (RM).

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione aderisce ad altre Associazioni APS.

ART. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva, in favore dei propri associati, l'attività d'interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del D.Lgs. 117/2017, ossia interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 1992, n°104, e alla legge 22 giugno 2026, n°112 e successive modificazioni, in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.

L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.

Al fine di conseguire le proprie finalità, il Centro Anziani svolge a favore dei propri associati, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Lazio 11/2016 e dalla D.G.R. del Lazio n.452 del 14/07/2020 in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio", in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;

- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
- i) organizzazioni di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dell'Associazione;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

A titolo esemplificativo l'associazione:

- può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo;
- può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;
- valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

- promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento.

L'Associazione può svolgere la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 85, comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

Per quanto riguarda il socio volontario, esso svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarli per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Tutti i soci devono essere tesserati e l'accesso nella struttura sarà permesso soltanto ai soci tesserati in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Moricone, che abbiano compiuto i 60 anni senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro Anziani e a osservare lo Statuto, il regolamento e le delibere degli Organi associativi. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro possono associarsi le persone fragili o parzialmente autosufficienti a rischio di esclusione sociale, ma comunque in grado di partecipare in modo attivo autodeterminato alle attività del centro, di età inferiore ai 60 anni, ma comunque maggiore di 50 anni. Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale di soci residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione) sia superiore al 70%.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea dei soci, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto.

Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale è annuale con scadenza il 31 dicembre di ogni anno. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 dicembre dell'anno successivo.

I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione;

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ART. 5- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- a. di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b. di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
- d. di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- e. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:
 - 1. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
 - 2. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.

Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.

Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:



- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Organo di controllo
- Revisore Legale dei Conti

La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Legale o dell'Organo di Controllo qualora costituiti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione;

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 17.

Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a. Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
- b. Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 16;

- c. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- e. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di Controllo ove ricorrano i requisiti;
- f. Approvare il bilancio di esercizio nell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
- g. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- h. Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- i. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- j. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- k. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l. Deliberare in caso di ricorso da parte di un soggetto a cui sia stata respinta dal Consiglio Direttivo la richiesta di adesione;
- m. Stabilire la misura della quota sociale annuale

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.

È composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno tre volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.

Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
- b. Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
- c. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;
- d. Predisporre il bilancio di esercizio – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore - e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

- e. Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- f. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- g. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
- h. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
- i. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- j. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a. Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
- c. Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio.

La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso il Comune di Moricone rientri nella categoria dei piccoli centri.

La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso di decadenza o dimissioni o di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede a reintegrare il numero con decisione assembleare.

L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso del venir meno di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa l'Assemblea, e convoca tempestivamente un' assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. 6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.

In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo, monocratico o collegiale, è eletto dalla assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili. È formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione dell'organo medesimo tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 9. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica. 3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. 4. L'organo di controllo, qualora costituito, partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Qualora costituito in forma Collegiale, i componenti dell'Organo di Controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. Contributi dei soci;

- c) Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- f) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
- h) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- i) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
- j) Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- k) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto confermato e sottoscritto

Presidente MASSIMO SEGALA

Vice presidente ALVARO FRANCINELLA

Segretario e Tesoriere

DONATO ROTONDO

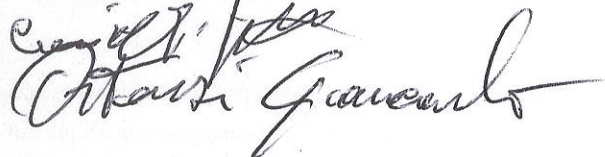
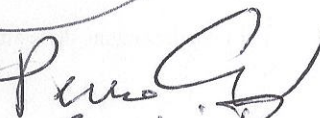
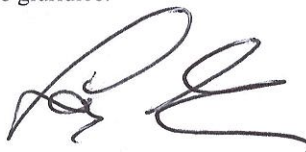
I soci

SALVATORE PICARIELLO

BRUNO CAGNIZI

GIUSEPPE CARNICELLI

GIANCARLO ORTENZI



- b. Contributi dal Comune di Moricone o da altri comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del Centro Anziani "DOMENICO DE VECCHIS"-MORICONE APS
- c. Contributi da privati;
- c. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. Contributi da organismi internazionali;
- e. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
- f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al CENTRO ANZIANI DI MORICONE "DOMENICO DE VECCHIS"-MORICONE APS nei termini di legge;
- g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 14 - BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio dell'attività va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro un lasso di tempo temporale che permetta di depositare presso il RUNTS il bilancio d'esercizio, la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo, qualora ne ricorrano i presupposti, deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo se costituito. Qualora ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 13 del CTS, l'Associazione può redigere il bilancio d'esercizio nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo, ove costituiti, almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.

La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 16 – REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;

